

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1356

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE CORATO, MACERATINI, MEDURI,
RAGNO, MOLINARI, BATTAGLIA, PEDRIZZI, LISI e PACE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 1995

Modifiche e integrazioni all'articolo 2 della legge 25 giugno
1993, n. 206, relativo alla composizione del Consiglio di am-
ministrazione della società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo

ONOREVOLI SENATORI. - Il contenuto della proposta riflette essenzialmente le norme per la nomina del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Pur potendo essa risolversi nella enucleazione dei due articoli contenuti nel presente disegno di legge, tuttavia la esplicitazione delle motivazioni ad essa sottese richiede la delineazione chiara del quadro (normativo e non) di riferimento, che ne costituisce necessario fondale, atto a porre in risalto motivazioni, contenuti ed obiettivi di tale proposta.

Procedendo con un ordine di valutazioni rispettoso della gerarchia normativa corre l'obbligo qui ricordare quanto la Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 1974, n. 225, ebbe ad indicare al legislatore:

a) che gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purchè appartenente alla mano pubblica) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantirne l'obiettività;

b) che vi siano direttive idonee a garantire che i programmi di informazione siano ispirati a criteri di imparzialità e che i programmi culturali, nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, rispecchino la ricchezza e la molteplicità delle correnti di pensiero;

c) che per la concretizzazione di siffatte direttive e per il relativo controllo siano riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale;

d) che i giornalisti preposti ai servizi di informazione siano tenuti alla maggiore obiettività e posti in grado di adempiere ai

loro doveri nel rispetto dei canoni della deontologia professionale;

e) che, attraverso una adeguata limitazione della pubblicità, si eviti il pericolo che la radiotelevisione, inaridendo una tradizionale fonte di finanziamento della libera stampa, rechi grave pregiudizio ad una libertà che la Costituzione fa oggetto di energica tutela;

f) che, in attuazione di un'esigenza che discende dall'articolo 21 della Costituzione, l'accesso alla radiotelevisione sia aperto, nei limiti massimi consentiti, imparzialmente ai gruppi politici, religiosi, culturali nei quali si esprimono le varie ideologie nella società;

g) che venga riconosciuto e garantito - come imposto dal rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo - il diritto anche del singolo alla rettifica.

Come è notorio, la RAI («concessionaria pubblica») si configura come una società per azioni sotto la denominazione di RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile (articolo 1 dello Statuto sociale aggiornato alla deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 22 dicembre 1986).

Ad essa, pertanto, si applicano le disposizioni del capo V del codice civile (articoli 2325 e seguenti), compatibilmente con le disposizioni delle leggi speciali che stabiliscono, per le società di interesse nazionale, una particolare disciplina circa la gestione sociale, la trasferibilità delle azioni, il diritto di voto e la nomina degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti.

È altresì da rilevare che il decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, recante disposizioni urgenti per il risanamento e il riordino della RAI S.p.A. (di reiterazione di precedenti decreti non convertiti per decor-

renza di termini), è attualmente all'esame della VII Commissione della Camera (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente.

L'articolo 7 di detto decreto modifica l'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, mediante l'integrazione normativa del comma 1 e la soppressione del comma 2.

A tale disposizione innovata («Il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto da cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, scelti tra persone di riconosciuto prestigio professionale, e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali») fa riferimento la composizione del Consiglio di amministrazione della RAI in carica. È da osservare che le modalità di nomina innanzi ricordate differiscono da quelle previste dallo Statuto sociale della RAI (articolo 15 pre-vigente).

Discrasie con il richiamato ordinamento statutario sono sorte, altresì, in derivazione dalle altre modifiche normative del decreto-legge n. 721 del 1994 disciplinanti altri aspetti dalla gestione sociale.

A tali considerazioni, riassuntive di un doveroso quadro di riferimento normativo, è da aggiungere il ricordo del contenuto dell'ordine del giorno approvato dal Senato a maggioranza, nella seduta del 10 novembre 1994, che, per la parte che interessa la presente proposta, così si esprimeva: «Il Senato, sulla base delle mozioni presentate e del dibattito che si è svolto, ...*(omissis)* afferma perciò l'esigenza indifferibile di una ridefinizione dei poteri di nomina e di revoca del Consiglio di amministrazione, che devono essere ricondotti ad una funzione parlamentare, che escluda ogni interferenza dell'Esecutivo ...*(omissis)*...».

Va altresì posto in evidenza che, nel corso dell'audizione relativa all'indagine conoscitiva sulla multimedialità della VIII Commissione del Senato, il Garante per la

radiodiffusione e l'editoria ha rilevato come dall'esperienza dei Paesi stranieri possano derivare utili indicazioni per l'assetto del servizio pubblico radiotelevisivo, con organismi direttivi composti da soggetti nominati da realtà istituzionali diverse (allo scopo di mantenere una stabilità di indirizzo e di indipendenza al variare delle maggioranze parlamentari) e con una pluralità di organismi incaricati, rispettivamente, dell'indirizzo e della gestione.

Non v'è chi non veda come dalla correlazione dei riferimenti innanzi colti si delinea la necessità di un percorso normativo capace di contemperare limiti e scelte opzionali in direzione di un approdo legislativo che, oltre a soddisfare ogni debito costituzionale, colga la urgenza e la essenzialità di disposizioni temporaneamente riempitive dello iato ancora oggi esistente tra l'enunciazione costituzionale di principi nel settore della informazione e l'attuazione pratica di detti principi, cristallizzati in norme acquietanti le attese dei più.

È parso quindi, agli estensori della presente proposta, utile la opzione di seguito enunciata.

Tenuto altresì conto che al già vasto panorama normativo di riferimento, innanzi tratteggiato, deve aggiungersi quanto disposto dalla legge 14 aprile 1976, n. 103, e successive modificazioni e integrazioni che, all'articolo 4 stabilisce che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi: «...*(omissis)* elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'articolo 8 ...*(omissis)*», si è pertanto pensato ad un *mix*: per la scelta di chi è destinato a governare il servizio radiotelevisivo pubblico saranno chiamati ad operare il Parlamento, la Commissione di vigilanza, l'IRI (socio di maggioranza della RAI) e, *dulcis in fundo*, anche i cittadini.

Questi ultimi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova norma, potranno segnalare, in gruppo (di almeno cento cittadini), con firme autenticate nei modi di legge, singole candidature al Consiglio di amministrazione della RAI di sog-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

getti in possesso dei requisiti previsti dalla stessa legge.

Lo stesso potere spetterà agli ordini professionali ed ai dipendenti della RAI.

Al termine dei sessanta giorni prescritti, la Commissione di vigilanza, in sede di primo esame, effettuerà uno *screening* sui nomi proposti e, se necessario, procederà alle audizioni e, poi, alla definizione, anche col concorso di proposte della stessa Commissione, di una rosa di candidati da sottoporre al vaglio del Parlamento.

Le Camere, quindi, saranno tenute ad individuare un numero di candidati ristretto

a dieci, entro il cui ambito, l'IRI dovrà poi procedere alla scelta ed alla nomina dei cinque consiglieri.

Alle incompatibilità già previste dalla preesistente normativa, è stata aggiunta la previsione della ineleggibilità di chi è titolare di cariche nei consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria; ulteriori limiti potranno essere aggiuntivamente suggeriti in corso di esame del presente disegno di legge.

Fidiamo che la proposta così come è stata articolata incontri il largo favore del Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è sostituito dal seguente:

«1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina del servizio pubblico televisivo, nel contesto delle più ampie scelte del Parlamento nel campo della multimedialità e dell'informazione stampata, il Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è composto di cinque membri, scelti fra uomini e donne di riconosciuto prestigio professionale e di notoria indipendenza di comportamenti che si siano distinti in attività economiche, scientifiche, giuridiche, tecniche, della cultura umanistica, della comunicazione sociale, maturando significative esperienze manageriali. La carica di membro del Consiglio di amministrazione è incompatibile con l'appartenenza al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali, provinciali e dei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, nonché con la titolarità di rapporti di interesse o di lavoro con imprese o società, pubbliche o private, interessate all'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva e concorrenti della concessionaria ed altresì con la titolarità di cariche nei Consigli di amministrazione di società controllate dalla concessionaria. I membri del Consiglio di amministrazione sono nominati con le seguenti procedure:

a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gruppi di almeno cento cittadini, le cui firme devono essere autenticate nei modi di legge, possono presentare candidature di singoli componenti del Consiglio di amministrazione nel rispetto della regolamentazione all'uopo predisposta dalla Commis-

sione di vigilanza entro e non oltre trenta giorni dalla predetta data;

b) analoga facoltà e concessa agli ordini professionali in rappresentanza dei propri iscritti ed ai dipendenti, a tempo indeterminato, della RAI S.p.A.;

c) decorso il termine di sessanta giorni di cui alla lettera a), la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio televisivi effettua una selezione delle segnalazioni ricevute disponendo, ove necessario, singole audizioni e trasmettendo alle Camere l'elenco documentato dei soggetti ritenuti idonei;

d) il Parlamento, in seduta congiunta, provvede, con voto limitato a cinque, alla scelta di dieci nominativi da segnalare all'IRI;

e) il Consiglio di amministrazione dell'IRI provvede alla nomina dei cinque membri del Consiglio di amministrazione della RAI scegliendoli tra i dieci segnalati dal Parlamento;

f) i membri così nominati eleggono, al proprio interno, il Presidente e le altre cariche statutariamente previste. L'investitura del nuovo Consiglio di amministrazione decorrerà con l'avvio dell'esercizio sociale 1996 al fine di non interferire con le responsabilità gestionali pregresse. In caso di sostituzione di uno o più membri del consiglio di amministrazione, si procede alla nuova nomina secondo identiche modalità.

Art. 2.

1. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e ogni altra norma in contrasto con la presente legge.